

# **REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DI CNA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA**

## **Art. 1 - Competenza**

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Territoriale, CNA Associazione Territoriale di Reggio Emilia (di seguito CNA Reggio Emilia) si dota di un proprio Regolamento attuativo dello Statuto medesimo e rispondente ai principi in esso contenuti.

Le norme del presente Regolamento non sono derogabili e si applicano direttamente e senza che sia necessario alcun atto di ricezione anche a Mestieri, Unioni, Raggruppamenti di Interesse e altre eventuali forme di aggregazione, CNA Professioni e, ove compatibili con il proprio Regolamento, CNA Pensionati.

## **Art. 2 - Approvazione**

Il Regolamento Territoriale è approvato dalla Direzione Territoriale, su proposta della Presidenza, con voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Eventuali variazioni al Regolamento sono approvate dalla Direzione con la medesima percentuale di voti favorevoli.

## **Art. 3 - Norme integrative**

Il Regolamento è integrato dal Codice Etico, di cui all'art. 31 dello Statuto Territoriale, i cui principi, norme e procedure costituiscono parte integrante del Regolamento stesso.

Il Regolamento è parimenti integrato da quanto previsto nel Modello Organizzativo adottato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, ai fini della prevenzione dei reati da parte dei dirigenti, dipendenti e consulenti di CNA Reggio Emilia.

## **Art. 4 - Modalità di convocazione degli Organi**

Gli Organi ad ogni livello devono essere convocati in forma scritta a mezzo posta ordinaria, o altro idoneo sistema di comunicazione (compresi telefax, PEC ed e-mail), almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista per la riunione e con le modalità sotto precisate, salvo quanto disposto dallo Statuto Territoriale.

La convocazione deve contenere:

- 1) la località, la data e l'ora fissate per la riunione, con specificato l'orario della prima e della seconda convocazione;
- 2) fra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno ventiquattro ore, salvo quanto disposto dal successivo art. 5 del presente Regolamento per l'Assemblea Elettiva;
- 3) l'ordine del giorno, con esposizione sintetica, per punti, degli argomenti da trattare.

In casi eccezionali e di particolare urgenza la convocazione degli Organi può avvenire anche a mezzo telegramma o PEC da trasmettere entro i due giorni precedenti a quello in cui è fissata la riunione in prima o seconda convocazione.

Le convocazioni della Presidenza possono essere programmate nella precedente riunione senza necessità di ulteriore avviso, dandone comunque comunicazione agli eventuali assenti almeno due giorni prima tramite PEC.

In casi eccezionali e di particolare urgenza la Presidenza può essere convocata, a cura del Presidente o di persona da questi incaricata, dandone avviso almeno 24 ore prima a mezzo PEC con l'indicazione del giorno e dell'orario della convocazione.

Ogni riunione di ciascun Organo deve essere verbalizzata in forma sintetica; i verbali devono essere approvati nella successiva riunione.

Le registrazioni delle sedute saranno conservate come strumento a supporto della stesura del verbale fino all'approvazione dello stesso.

L'Assemblea e la Direzione sono convocate dalla Presidenza e vengono presiedute dal Presidente o, in assenza, dal Vice Presidente vicario, se nominato, o dal Vice Presidente più anziano in carica o in subordine dal Vice Presidente più anziano di età.

E' fatto obbligo alla Presidenza di convocare l'Assemblea entro 30 giorni dalla richiesta, se questa è avanzata in forma scritta, con precisato l'ordine del giorno da trattare, e sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

La Presidenza è convocata dal Presidente, o da persona da questi incaricata, ed è presieduta dal Presidente o, in assenza, dal Vice Presidente vicario, se nominato, o dal Vice Presidente più anziano in carica o in subordine dal Vice Presidente più anziano di età.

In caso di impedimento del Presidente, o di suo rifiuto o ritardo ingiustificato, vale quanto stabilito in proposito all'art. 15 dello Statuto Territoriale per l'impedimento o l'assenza del Presidente.

La richiesta di convocazione, dovrà in tal caso essere inviata anche al Presidente del livello confederale superiore.

## **Art. 5 - Assemblea Territoriale**

L'Assemblea è convocata dalla Presidenza con le modalità previste nell'art. 4 del presente Regolamento.

L'Assemblea si riunisce di diritto, in sede elettiva, ogni 4 anni, previa convocazione tramite le medesime modalità del comma precedente. Conformemente all'art. 12 dello Statuto Territoriale, l'elezione degli organi è valida quando sia presente almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei componenti effettivi dell'Assemblea e con una maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) più uno dei presenti. Qualora per 3 volte non fosse raggiunta la maggioranza qualificata di cui sopra, la Presidenza dovrà provvedere a riconvocare l'Assemblea, programmando direttamente la nuova seduta prima di sciogliere l'Assemblea stessa e senza necessità di ulteriore avviso né comunicazione. Tale Assemblea, così convocata, potrà aver luogo anche nello stesso giorno purché siano decorsi almeno 30 (trenta) minuti dal termine della precedente e potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti e con una maggioranza di almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti.

L'Assemblea delibera, di norma, sui temi posti all'ordine del giorno; eccezionalmente ed esclusivamente su proposta della Presidenza Territoriale con l'assenso di almeno il 25% dei presenti, può deliberare su argomenti non previsti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è composta da un minimo di 140 (centoquaranta) ad un massimo di 200 (duecento) membri, compresa la Presidenza e si auspica che almeno un terzo di essa possa essere formata da donne e giovani di età anagrafica fino a quaranta anni compiuti.

Si auspica inoltre una significativa presenza femminile nell'organo, pari ad almeno il 25% della quota elettiva.

Sono membri dell'Assemblea tutti coloro che sono indicati dallo Statuto Territoriale all'art. 11 lettere a), b), c), d), e).

Sono inoltre membri di diritto dell'Assemblea ai sensi dell'art. 11 lettera f) dello Statuto Territoriale, i più alti rappresentanti in carica di emanazione CNA Reggio Emilia (Presidenti o, in loro assenza perché non nominati, coloro che rivestono il grado più alto – purché associati-), delle società collegate, Enti di emanazione, forme associative di emanazione CNA:

PREFINA;

EBER;

CNA SERVIZIO ESTERO;  
LEGNO LEGNO;  
REGGIO DATI;  
3 C SALUTE;  
EPOS.

La Direzione dovrà mantenere aggiornato tale elenco modificandolo ogni qualvolta se ne ravvisasse la necessità.

Ai sensi dell'art. 11 lettera g) dello Statuto Territoriale, sono componenti l'Assemblea un numero di 108 Associati eletti o individuati ed indicati ai sensi degli art. 18 e 19 del presente regolamento ogni 4 anni:

- dalle Aree Territoriali in numero pari a 41 (quarantuno). La consistenza dei componenti provenienti da ciascuna Area viene stabilita in proporzione ai dati del tesseramento riferiti al 31/12 dell'anno precedente;
- dai Mestieri o dalle loro Unioni territoriali, in numero pari a 41 (quarantuno).

La consistenza dei componenti provenienti da ciascun Mestiere o Unione viene stabilita seguendo un criterio di proporzionalità in relazione alla rappresentatività di ciascuno/a, sulla base dei dati del tesseramento riferiti al 31/12 dell'anno precedente, anche valutando il rapporto qualitativo rispetto all'iscrizione all'albo artigiani ed assicurando la presenza dei diversi mestieri;

- dai Raggruppamenti di Interesse in numero pari a 16 (sedici) e precisamente quattro membri per ogni raggruppamento;
- da CNA Pensionati in numero pari a 10 (dieci).

Nel caso in cui un membro dell'Assemblea ricopra contemporaneamente più incarichi, non potrà essere sostituito in alcuno di essi e avrà diritto ad esprimere un solo voto.

## **Art. 6 - Direzione Territoriale**

La Direzione delibera di norma sui temi posti all'ordine del giorno; eccezionalmente, su proposta della Presidenza Territoriale o qualora lo richieda il 20% dei presenti, può deliberare su argomenti non previsti dall'ordine del giorno.

La composizione della Direzione è determinata con criteri che consentono di garantire una equilibrata rappresentatività ai Mestieri e alle Unioni Territoriali, alle Aree Territoriali, agli enti di emanazione CNA e ai Raggruppamenti di Interesse.

La Direzione è composta dai:

- Presidenti Coordinatori di ciascuna Unione CNA;
- Presidenti delle Aree Territoriali;
- Presidenti dei Raggruppamenti di Interesse;
- Componenti la Presidenza Territoriale CNA;
- Presidenti di ECIPA, EPASA-ITACO ove di emanazione CNA e/o CNA Pensionati;
- Presidenti o, in loro assenza perché non nominati, i più alti in grado di Società, Enti, forme associative di cui all'art. 5 del presente Regolamento purché di emanazione CNA;
- Una quota massima di n. 39 Associati eletti o individuati ed indicati ai sensi degli artt. 18 e 19 del presente regolamento ogni quattro anni:
  - dalle Aree territoriali nella misura massima di 14 (quattordici);
  - dai Mestieri e dalle Unioni Territoriali nella misura massima di 14 (quattordici);
  - dai Raggruppamenti di Interesse nella misura massima di 8 (otto);
  - da CNA Pensionati nella misura massima di 3 (tre).

La consistenza dei componenti provenienti da ciascuna Area, Mestiere, Unione e Raggruppamento di Interesse viene stabilita in proporzione ai dati del tesseramento riferiti al 31/12 dell'anno precedente.

I componenti la Direzione non possono comunque superare il numero di 75 e si auspica che almeno un terzo di essa possa essere composta da donne e giovani di età anagrafica fino a quaranta anni compiuti.

Sono invitati a titolo permanente senza diritto di voto i componenti reggiani della Presidenza Nazionale e Regionale, i Presidenti Coordinatori e i Presidenti Nazionali e Regionali di Unioni e Mestieri.

Sono invitati altresì a partecipare alle sedute della Direzione Territoriale senza diritto di voto i quadri CNA individuati dal Direttore Generale in accordo con la Presidenza in base alle competenze e agli argomenti all'ordine del giorno.

Spetta alla Presidenza regolamentare volta per volta la partecipazione al dibattito da parte dei funzionari in modo tale da salvaguardare il ruolo primario degli imprenditori nell'individuazione degli indirizzi e delle decisioni spettanti all'organo.

#### **Art. 7 - Validità delle riunioni e deliberazioni**

Per quanto riguarda la validità delle decisioni assunte dall'Assemblea Territoriale si rinvia a quanto stabilito dall'art. 12 dello Statuto Territoriale.

Le delibere prese dalla Direzione Territoriale sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza della metà più uno dei componenti e con una maggioranza del 50% più uno dei presenti; in seconda convocazione con la presenza di almeno il 25% dei suoi componenti effettivi e con una maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Le sedute di Presidenza sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le delibere sono ritenute valide se approvate dal 50% più uno dei presenti.

#### **Art. 8 - Modalità di dibattito negli organi**

La Presidenza ha il compito di stabilire, sulla base della durata della riunione e dell'ordine del giorno, il tempo di discussione di ogni argomento e di conseguenza la durata indicativa di ciascun intervento.

Le richieste di intervento vengono di norma presentate all'inizio della discussione di ciascun punto all'ordine del giorno.

Ogni punto all'ordine del giorno può essere per una volta sola aggiornato ad altra data per mancanza di tempo oppure qualora un terzo dei componenti l'organo ne faccia richiesta.

Il materiale scritto relativo ai singoli punti all'ordine del giorno di norma viene inviato insieme alla convocazione, anche via e-mail, o comunque in tempo utile per arrivare preparati ed informati alla riunione.

I membri dell'assemblea o della direzione in almeno il 20% dei presenti possono fare richiesta di discutere ordini del giorno diversi o aggiungere ulteriori punti a quelli stabiliti.

E' facoltà della Presidenza accogliere o meno tali richieste; è fatto obbligo di accoglierle comunque quando la richiesta è sottoscritta da almeno un terzo dei componenti degli organi suddetti.

#### **Art. 9 - Deliberazioni**

Salvo quanto previsto dallo Statuto Territoriale e dall'art. 7 del presente Regolamento per i quorum costitutivi di Direzione e Presidenza, le deliberazioni a tutti i livelli confederali devono essere adottate con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

#### **Art. 10 - Modalità di votazione**

Le votazioni avvengono di norma in modo palese, per alzata di mano, salvo quanto indicato nei commi seguenti.

Si vota in modo segreto solo quando ne sia fatta richiesta, verbale o scritta, da uno o più membri dell'Organo e tale richiesta sia accolta da almeno un terzo dei presenti aventi diritto al voto. La votazione sulla richiesta avviene in modo palese per alzata di mano.

Per l'elezione del Presidente Territoriale si vota in modo segreto.

## **Art. 11 - Formazione delle candidature**

Ai massimi organi rappresentativi possono accedere esclusivamente imprenditori, imprenditrici, professionisti, lavoratori autonomi, pensionati aderenti a CNA Pensionati, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative in società di capitali e in forme associate di cui sia noto e certo, per storia ed esperienza, il legame con il sistema associativo CNA.

Almeno tre mesi prima della data dell'Assemblea Elettiva, la Direzione Territoriale, su proposta della Presidenza, deve nominare una Commissione composta da n. 5 (cinque) membri effettivi e da n. 2 (due) membri supplenti, con il compito di predisporre le istruttorie con le candidature a Presidente Territoriale e a membro della Direzione, da avanzare all'Assemblea.

Le figure di candidato e di membro della Commissione sono fra loro incompatibili.

La Commissione, entro un mese dalla nomina, dovrà presentare alla Direzione una dettagliata pianificazione dei lavori contenente:

- a) le modalità e i tempi di presentazione delle candidature a Presidente Territoriale;
- b) i tempi di convocazione e formazione delle Assemblee delle Aree Territoriali, delle Unioni e dei Mestieri, dei Raggruppamenti di Interesse e, compatibilmente con il relativo Statuto e Regolamento, di CNA Pensionati che eleggeranno i membri dell'Assemblea Territoriale;
- c) l'organizzazione particolareggiata di tutte le attività indispensabili a predisporre le candidature a Presidente Territoriale e a membro della Direzione Territoriale;
- d) la predisposizione del programma relativo alle operazioni da svolgere fino all'Assemblea Elettiva.

Nell'organizzazione delle modalità e dei tempi, la Commissione deve considerare di concedere almeno 30 gg di tempo per la consegna presso la Commissione stessa delle candidature a Presidente Territoriale.

La Commissione ha il dovere di valutare l'assenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Territoriale e la rispondenza dei candidati ai comportamenti definiti dal Codice Etico, che è da ritenersi integralmente richiamato nel presente regolamento e le cui violazioni comportano l'inammissibilità della candidatura.

Condizione di ammissibilità per le candidature è infine la regolarità di tutti i pagamenti in favore di CNA Associazione, nonché di CNA Servizi e delle società ed enti alle stesse collegati e/o partecipati.

Per le candidature alla figura di Presidente Territoriale, la Commissione accoglie le candidature che, entro e non oltre 30 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea, ottengano una sottoscrizione di firme pari ad almeno il 25% dei componenti l'Assemblea medesima. La firma di un delegato può essere apposta al programma di un solo candidato; la Commissione, ove necessario, controlla e verifica la scelta del delegato con il delegato stesso. La Commissione valuterà, inoltre, l'equilibrio economico/finanziario delle aziende, imprese o attività professionali dei singoli candidati o dagli stessi amministrate o rappresentate. A tal fine, come condizione di ammissibilità delle candidature, dovrà essere allegata contestualmente alla candidatura stessa la documentazione contabile e fiscale completa degli ultimi 3 anni (bilanci, dichiarativi fiscali, redditi ed iva, copia libro cespiti). I candidati dovranno contestualmente produrre, altresì, il proprio certificato generale del casellario giudiziale, così da consentire la conoscenza dei provvedimenti di condanna definitivi e degli eventuali provvedimenti in materia civile ed amministrativa a proprio carico.

Con la presentazione della propria candidatura, tutti i candidati dovranno acconsentire per iscritto alla divulgazione di tutte le informazioni sopraccitate. La valutazione negativa, per la quale potrà

essere conferito incarico a consulenti CNA o a consulenti esterni appositamente nominati, potrà essere motivo di esclusione della candidatura. La Commissione dovrà terminare l'istruttoria delle pratiche relative ad ogni candidato Presidente 15 giorni prima della data fissata per la prima Assemblea di cui al precedente punto b).

Non saranno ammesse candidature che non siano passate al vaglio della Commissione.

I Vicepresidenti nominati dovranno successivamente presentare documentazione coerente con il rispetto del Codice Etico e del regolamento stesso.

In caso di dimissioni o di decadenza del Presidente Territoriale o comunque di una sua prolungata impossibilità a svolgere le proprie funzioni, ovvero in caso di dimissioni o comunque di decadenza della maggioranza dei membri della Presidenza, la Direzione, convocata dal Vicepresidente vicario, ovvero in caso di sua assenza dal Vicepresidente più anziano, deve convocare o nominare la Commissione entro 30 gg. ed entro i successivi 60 gg. convoca l'Assemblea per il rinnovo.

## **Art. 12 - Incompatibilità**

Ferme restando le cause di incompatibilità previste nello Statuto Territoriale, per le quali si rinvia all'art. 15 del presente Regolamento, il Presidente, il Vicepresidente e i componenti la Presidenza di CNA Reggio Emilia, i Presidenti Coordinatori di Unioni territoriali, il Presidente di Area Territoriale, i Presidenti di Mestiere, di Raggruppamento di interesse e di CNA Professioni, i Presidenti di eventuali altre forme di aggregazione, comunicano ai rispettivi organi di appartenenza l'assunzione di incarichi in amministrazioni pubbliche, agenzie indipendenti, enti, enti pubblici, enti economici di natura pubblica ed a partecipazione pubblica, ovvero in società, pubbliche o private, di rilevante interesse regionale, nazionale o comunitario, al fine di consentire la verifica delle compatibilità funzionali ovvero le eventuali situazioni di conflitto di interessi.

I dirigenti e dipendenti comunicano ai rispettivi Presidenti gli incarichi loro proposti.

Il Collegio dei Garanti valuta il comportamento dei soggetti di cui al primo comma del presente articolo che abbiano omesso di comunicare tempestivamente l'accettazione dell'incarico, ed applica a richiesta della Direzione le sanzioni disciplinari previste nel presente Regolamento.

La Direzione delibera in ordine alla compatibilità degli incarichi assunti e comunicati.

Per effetto della pronuncia negativa della Direzione colui che ha accettato l'incarico è tenuto a dimettersi da esso, ovvero a rinunciare agli incarichi in CNA.

Nel caso in cui la Direzione indichi i rappresentanti della CNA presso gli enti di cui al primo comma del presente articolo, non è mai configurabile situazione di incompatibilità, e non vi è alcun obbligo di comunicazione.

## **Art. 13 - Decadenza dagli Organi Territoriali**

I componenti degli Organi Territoriali decadono automaticamente dalla carica nei casi in cui si verificano le seguenti condizioni:

- a) perdita dello status giuridico di imprenditore o degli altri requisiti necessari per ricoprire la carica;
- b) perdita, per qualsiasi ragione, della qualità di associato;
- c) quando siano incorsi in provvedimenti sanzionatori stabiliti dal Collegio dei Garanti, nel qual caso automaticamente sarà applicata la sanzione prevista;
- d) appartenenza ad organi di altre Associazioni Imprenditoriali;
- e) assoggettamento, personale e/o dell'impresa amministrata, a procedura concorsuale (ivi comprese fallimento; liquidazione coatta amministrativa; concordato preventivo; accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis ed altre contemplate nella legge fallimentare o in leggi collegate o che verranno successivamente introdotte in virtù di modifiche ai medesimi atti normativi) o altra procedura, anche di natura non concorsuale, che presupponga uno stato di crisi conclamata. La decadenza si

verifica al momento del deposito della sentenza di fallimento o della domanda di accesso e/o ricorsi introduttivi di altra procedura concorsuale;

f) violazioni del Codice Etico;

g) morosità nel versamento della quota associativa per oltre 1 anno;

h) incompatibilità.

I membri di diritto degli Organi decadono nel momento in cui perdono la ragione di tale diritto e vengono automaticamente sostituiti.

In caso di mancata partecipazione senza giustificazione per tre volte di seguito, e comunque per un numero di volte superiore alla metà delle riunioni tenute nell'arco di un anno solare, è prevista la decadenza, che dovrà essere dichiarata dall'Organo medesimo nella riunione successiva.

Dopo la terza assenza non consecutiva ingiustificata la Presidenza verificherà la disponibilità del singolo componente.

La Presidenza è tenuta a vigilare affinché quanto sopra sia osservato con puntualità e diligenza.

In caso di decadenza o dimissioni la Presidenza proporrà la sostituzione nella prima seduta utile conformemente ai criteri di composizione della direzione.

Nel caso in cui la Presidenza valuti necessario sostituire un proprio componente, il Presidente, sentito il parere preventivo di una commissione costituita con i criteri analoghi a quelli previsti dal precedente art. 11, formula una o più proposte nominative da sottoporre all'Assemblea Territoriale.

In ogni caso i componenti la Presidenza non possono essere in numero inferiore a 5 e superiore a 9.

Venendo a mancare il Presidente l'incarico viene conferito temporaneamente al Vicepresidente vicario o in mancanza al più anziano in carica fra i componenti la Presidenza o in subordine al più anziano d'età.

Entro tre mesi l'Assemblea Territoriale deve essere convocata per la nuova elezione.

#### **Art. 14 - Vincoli**

I membri della Presidenza sono tenuti ad utilizzare in via prevalente i servizi erogati da CNA e/o società ed enti di emanazione e relative controllate e collegate. In particolare si precisa che gli imprenditori in attività per poter divenire e rimanere membri dell'organo sopra menzionato sono obbligati ad avere sottoscritto un contratto per almeno un servizio di consulenza a carattere continuativo (contabilità, paghe o altro servizio a carattere continuativo).

Analogamente, i membri a qualsiasi titolo della Direzione devono impegnarsi in tal senso.

#### **Art. 15 - Non cumulabilità delle cariche**

In virtù del rinvio disposto dall'art. 19 dello Statuto Territoriale la disciplina del cumulo delle cariche viene così stabilita.

L'incarico di Presidente di CNA Reggio Emilia è incompatibile con gli incarichi di Presidente di CNA Regionale e Nazionale, di Presidente di mestiere Nazionale, di Presidente Coordinatore di Unione Nazionale, Regionale o Territoriale e di Presidente di Raggruppamento di Interesse, Nazionale, Regionale o Territoriale.

L'incarico di Vice Presidente di CNA Reggio Emilia è incompatibile con l'incarico di Presidente di CNA Regionale o Nazionale, di Presidente di Area Territoriale e di Presidente di Raggruppamento di Interesse Nazionale, Regionale o Territoriale.

I membri del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei conti non possono essere contemporaneamente componenti degli altri Organi di CNA Reggio Emilia.

I membri del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei conti non possono fare parte del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei conti di altre organizzazioni confederali.

Salvo quanto stabilito dallo Statuto Territoriale, ciascun membro passato ad altro incarico per il quale esiste incompatibilità o non cumulabilità di carica, dovrà presentare le proprie dimissioni al Presidente Territoriale o, in sua assenza perché non nominato, al Vicepresidente, dall'incarico

precedente entro due mesi dalla notifica della nuova nomina. La procedura di sostituzione dovrà essere conclusa dagli organi preposti entro e non oltre quattro mesi dal ricevimento delle dimissioni.

### **Art. 16 - Possibilità di delega (art. 13 ultimo comma dello Statuto) da parte della Direzione di alcune sue competenze alla Presidenza e ulteriori modalità per organizzare l'attività della Direzione Territoriale**

In attuazione di quanto previsto all'art. 13 dello Statuto Territoriale, la Direzione Territoriale delega alla Presidenza le competenze elencate ai seguenti punti tra quelli previsti nel medesimo articolo: d), f), j), k) (salvo incarichi istituzionali di particolare rilevanza associativa).

Per quanto riguarda il punto g) si specifica che il mantenimento della competenza diretta alla Direzione Territoriale sul "controllo dell'attività e risultati della società ed enti promossi o partecipati, direttamente e/o indirettamente da CNA Reggio Emilia" si riferisce alla verifica del perseguimento degli obiettivi strategici degli stessi, e non a funzioni di carattere operativo o organizzativo.

La Direzione Territoriale con la finalità di realizzare un maggior coinvolgimento attivo di tutti i suoi componenti nelle fasi istruttorie dei processi decisionali di cui lo stesso organo è titolare (con particolare riferimento alle tematiche inerenti la politica associativa e le scelte di indirizzo strategico sul piano associativo e organizzativo) può organizzare il proprio lavoro anche costituendo apposite commissioni o gruppi di lavoro.

Tali gruppi di lavoro devono essere rappresentativi delle varie espressioni della Direzione con libero accesso a tutti i componenti che intendono farne parte, e devono lavorare su specifiche problematiche o aree progettuali individuate dalla Direzione in accordo con la Presidenza.

Questi gruppi di lavoro potranno essere coordinati da un rappresentante della Presidenza.

### **Art. 17 - Regolamentazione del dissenso**

I componenti degli organi associativi, nel momento in cui intendono manifestare il proprio dissenso rispetto a deliberazioni assunte dagli organi stessi, sono tenuti tuttavia ad osservare i seguenti obblighi:

- non ostacolare l'attuazione dei deliberati stessi;
- rispettarne il contenuto;
- evitare di divulgare notizie o informazioni che possano danneggiare l'immagine e l'efficacia delle azioni della CNA.

### **Art. 18 - Articolazioni di Mestiere**

Al fine di migliorare rappresentanza, attrattività, relazione e legame con le imprese, CNA Reggio Emilia, conformemente alle scelte di CNA Nazionale nel senso di favorire la partecipazione elettiva, ha scelto la strada della valorizzazione dei Mestieri e delle loro Unioni.

In attuazione dello Statuto Territoriale, il presente Regolamento demanda alla Direzione Territoriale l'individuazione dei Mestieri che verranno effettivamente attivati tra quelli stabiliti dalla Direzione Nazionale, sulla base dei criteri numerici e/o qualitativi e in relazione alla rispettiva consistenza numerica.

La Direzione Territoriale, individua e indica gli organi di governo dei Mestieri Territoriali costituiti, definendone pure la composizione numerica.

Possono essere individuati, come organi dei Mestieri:

- Il Consiglio, composto da tutti gli associati appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica che compongono il Mestiere.



- Il Presidente. Il Presidente Territoriale di CNA, sentito il Consiglio del Mestiere, individua ed indica, con le modalità più consone alla dimensione del Mestiere e con il coinvolgimento degli imprenditori, il Presidente di Mestiere, che dovrà essere individuato tra i componenti del Consiglio di Mestiere.

Il Presidente di Mestiere potrà dotarsi di un comitato esecutivo a supporto della propria attività composto da 3 a 9 membri compreso il Presidente.

### **Art. 19 - Unioni territoriali**

Le Unioni sono articolazioni di coordinamento organizzativo e funzionale e rappresentano forme di aggregazione dei mestieri.

Ai sensi dell'art. 6, lett. A) dello Statuto Territoriale, le Unioni costituite da CNA Reggio Emilia, al momento di approvazione del presente Regolamento sono:

CNA Alimentare

CNA Artistico e Tradizionale

CNA FITA

CNA Costruzioni

CNA Installazione e Impianti

CNA Federmoda.

CNA Produzione

CNA Benessere e Sanità

CNA Servizi alla Comunità

CNA Comunicazione e terziario avanzato.

Sono organi delle Unioni il Consiglio e il Presidente coordinatore.

- Il Consiglio è composto dai Presidenti dei Mestieri che compongono l'Unione, individuati e indicati dal Presidente Territoriale di CNA.

- Il Presidente Coordinatore è il Presidente del Mestiere maggiormente rappresentativo, il quale verrà come tale indicato di comune accordo dai Presidenti di Mestiere che compongono il Consiglio dell'Unione. La proposta di Presidente Coordinatore verrà validata per il tramite di una specifica delibera della Presidenza di CNA Territoriale, la quale esprimerà parere favorevole sulla base di un controllo formale sul dato rappresentativo. In caso di proposta espressa all'unanimità, la Presidenza non potrà negarne la validazione. Viceversa, in caso di mancato accordo tra i Presidenti dei Mestieri che compongono l'Unione, il Presidente della stessa è individuato e indicato per il tramite di una specifica delibera della presidenza CNA.

Il Presidente Coordinatore convoca e presiede gli organi.

Gli organi delle Unioni territoriali debbono essere in ogni caso convocati quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti dell'organo.

### **Art. 20 - Raggruppamenti di Interesse**

I Raggruppamenti di interesse vengono riconosciuti a livello territoriale dalla Direzione Territoriale, su proposta della Presidenza, in relazione alla rispettiva consistenza numerica.

I Raggruppamenti di interesse costituiti e riconosciuti dalla CNA Reggio Emilia al momento di approvazione del presente Regolamento sono:

- CNA Giovani Imprenditori

- CNA Impresa Donna

- CNA Industria

- CNA Commercio

Le Assemblee dei Raggruppamenti di Interesse di cui all'art. 6 lett. B dello Statuto Territoriale, composte da tutti gli associati, sono convocate ogni 4 anni ed eleggono: il Consiglio, la Presidenza,

il Presidente dei Raggruppamenti di interesse; concorrono ad eleggere pro quota un numero di componenti l'Assemblea Territoriale CNA definito a seguito dei disposti dell'art. 11 dello Statuto Territoriale e dell'art. 5 del presente Regolamento come indicato dalla Direzione Territoriale. L'Assemblea dei Raggruppamenti di Interesse convocata con i criteri definiti dall'art. 4 del presente Regolamento è comunque valida e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

#### **Art. 21 - Elezione dei Presidenti delle Articolazioni Territoriali e del Sistema CNA**

Le elezioni dei Presidenti delle Articolazioni Territoriali di cui all'art. 26 dello Statuto Territoriale e dei Presidenti delle Articolazioni del Sistema CNA di cui all'art. 6 lettere A); B); C) dello Statuto Territoriale avvengono con le maggioranze previste per le elezioni degli organi di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

#### **Art. 22 - Trasparenza**

Per garantire la massima trasparenza nella gestione dei mandati, i compensi percepiti dagli imprenditori a seguito di incarichi di emanazione CNA dovranno essere oggetto di comunicazione alla Direzione. A tal fine, ogni imprenditore dovrà comunicare in forma scritta alla Presidenza, entro il mese di aprile di ciascun anno, i ruoli ricoperti e i compensi lordi percepiti l'anno precedente. Tali dati, verranno presentati alla Direzione Territoriale entro il mese successivo.

#### **Art. 23 - Sospensione cautelare del rapporto associativo**

In relazione alle violazioni delle norme espresse nel Codice Etico di CNA Reggio Emilia, qualora la situazione di violazione da parte dell'impresa risulti avvalorata da provvedimenti quali l'interdittiva prefettizia antimafia (come da art. 91 e seguenti del D.Lgs. 159/2011) o la revoca dell'iscrizione alla white list da parte della Prefettura competente territorialmente, la Presidenza, con provvedimento d'urgenza, delibera in merito alla sospensione cautelare del rapporto associativo con l'impresa interessata.

La sospensione cautelare si protrae fino a quando non siano venuti meno i presupposti che ne hanno determinato l'applicazione.

Durante tale periodo l'impresa interessata dal provvedimento può comunque richiedere che venga attivato il procedimento ordinario previsto per le violazioni delle norme contenute nello Statuto, nel Regolamento e nel Codice Etico di CNA Reggio Emilia.

#### **Art. 24 - Sanzioni disciplinari**

La Direzione Territoriale, in relazione alla gravità dei comportamenti tenuti dai singoli associati, dirigenti o membri degli Organi Territoriali, in violazione dello Statuto, del presente Regolamento, del Codice Etico, ovvero del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, richiede al Collegio dei Garanti Territoriale le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto;
- sospensione del rapporto associativo;
- sospensione dell'incarico territoriale o dall'organo territoriale di appartenenza;
- decadenza dagli organi territoriali;
- espulsione.

#### **Art. 25 - Espulsione dagli organi ad ogni livello**

I membri di organi ad ogni livello di CNA Associazione Territoriale di Reggio Emilia, ivi comprese le Articolazioni del Sistema e le Articolazioni Territoriali, sono tenuti ad ottemperare regolarmente ai pagamenti delle quote associative annuali, delle prestazioni e dei servizi ricevuti da CNA e/o società ed enti di emanazione e relative controllate e collegate.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Territoriale e secondo il procedimento e con le garanzie di contraddittorio ivi previste, il Collegio dei Garanti, su domanda della Direzione, della Presidenza o di qualsiasi interessato, dichiara l'espulsione.

#### **Art. 26 - Norme finali**

Per tutto quanto non contemplato vale lo Statuto Territoriale, Regionale e Nazionale della CNA.

Il Regolamento rimane valido fino a diversa decisione della Direzione Territoriale.

Il presente Regolamento, approvato dalla Direzione Territoriale di CNA Reggio Emilia il ....., sostituisce il testo previgente.